

Bruxelles, 18.12.2015  
COM(2015) 666 final

ANNEX 1

**ALLEGATO**

*della*

**Proposta di decisione del Consiglio**

**che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in merito alla raccomandazione del comitato misto per la riammissione istituito ai sensi dell'accordo di riammissione tra la Comunità europea e la Federazione russa, sulle domande di riammissione che richiedono l'organizzazione di interviste**

**RACCOMANDAZIONE N. 2 DEL COMITATO MISTO PER LA  
RIAMMISSIONE ISTITUITO DALL'ACCORDO DI RIAMMISSIONE TRA  
L'UNIONE EUROPEA E LA FEDERAZIONE RUSSA DEL 25 MAGGIO 2006**

**sulle domande di riammissione che richiedono l'organizzazione di interviste  
del [...]**

IL COMITATO,

Richiamandosi all'accordo di riammissione tra la Federazione russa e l'Unione europea del 25 maggio 2006 (di seguito denominato "accordo"), in particolare al suo articolo 19, paragrafo 1, e all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento interno del comitato misto per la riammissione del 25 luglio 2007;

Considerando che l'intervista è uno degli elementi della procedura di riammissione previsti dall'accordo e che ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, dell'accordo dovrebbe essere organizzata quando la parte richiedente non può allegare alla domanda di riammissione nessuno dei documenti elencati negli allegati 2 e 3 dell'accordo;

Considerando che il 2 giugno 2009 il comitato misto per la riammissione ha adottato la raccomandazione n. 1 sulle domande di riammissione che richiedono l'organizzazione di interviste (di seguito denominata "raccomandazione n. 1");

Considerando che a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera f), dell'accordo, le specifiche disposizioni riguardanti i termini per il trattamento delle domande di riammissione possono essere oggetto di protocolli di attuazione bilaterali,

**RACCOMANDA QUANTO SEGUE:**

1. In conformità del punto 2 della raccomandazione n. 1, se il termine per organizzare l'intervista non è stabilito nei rispettivi protocolli di attuazione tra la Federazione russa e gli Stati membri dell'UE, esso non dovrebbe essere superiore a 10 giorni di calendario a decorrere dalla data di ricevimento della domanda di riammissione di cui al punto 1 della raccomandazione n. 1.
2. Qualora l'intervista non sia stata organizzata entro i termini di cui al punto 1 della presente raccomandazione o in caso di mancata consegna della persona da interrogare, lo Stato richiedente e lo Stato richiesto prendono i contatti e le disposizioni necessari per organizzare l'intervista senza indugio.
3. Nel caso in cui durante il termine fissato per l'organizzazione dell'intervista lo Stato richiedente notifici allo Stato richiesto il rinvio della consegna della persona da interrogare, il termine di cui al punto 1 della presente raccomandazione o, se del caso, il termine previsto dai rispettivi protocolli di attuazione dovrebbe essere prorogato alla data specificata nella notifica.
4. Tenuto conto delle circostanze di cui al punto 3 della presente raccomandazione, il termine per organizzare l'intervista non dovrebbe essere superiore a 60 giorni di calendario a decorrere dalla data di ricevimento della domanda di riammissione, a meno che le

circostanze particolari del caso giustificino l'organizzazione dell'intervista dopo tale data.

Per la Federazione russa

Per l'Unione europea